



GAZZETTA NOTARILE

NAPOLI - Maggio 1981

FONDATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: Prof. Ugo de Cesare

Rivista nazionale mensile — Non in vendita — Spedizione abbonamento postale III gruppo — C/C postale 26063800

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- Adeguamento capitale minimo società e agevolazioni fiscali - L. 29-4-1981, n. 163 e testo coordinato del D.L. 28-2-1981, n. 36 . . . Pag. 273
- Commercialisti - Adeguamento tariffa professionale - D.P.R. 16-1-1981, n. 129 . . . » 274
- Comm. Trib. Centrale - Decadenza da membro dell'avv. T. Tommasicchio - D.P.R. 23-12-80 » 275
- Ingegneri e architetti - Norme in materia di previdenza - L. 3-1-1981, n. 6 . . . » 275
- IVA - Approvazione modello dichiarazione cessazione attività - D.M. 23-4-1981 . . . » 282
- Notai - Concorso notarile - Commissione esaminatrice - D.M. 27-4-1981 . . . » 282
- Notai - Trasferimento Notai:
D. M. 6-4-1981 . . . » 283
D. M. 28-3-1981 - 18-4-1981 . . . » 283
D. M. 28-3-1981 . . . » 284
D. M. 14-5-1981 . . . » 284
- Terremoto - Riclassificazione sismica Comuni del Molise - D.M. 7-3-1981 . . . » 284
- Terremoto - Individuazione Comuni disastri della Basilicata, Campania e dei Comuni danneggiati della Puglia - D.P.C.M. 30-4-1981 » 285
- Terremoto - Ordinanze commissariali febbraio-marzo 1981 - Indicazione estremi . . . » 286
- Terremoto - Ord. 25-4-1981, n. 219, proroga locazioni alloggi nella fascia costiera a nord di Napoli . . . » 286

- Terremoto - Conversione in legge D.L. 19-3-1981, n. 75 con ulteriori interventi a favore popolazioni colpite Pag. 287
- Ufficio Registro di Cerignola - Accertamento mancato funzionamento - D.M. 23-4-1981 . . » 310

REGIONI

CALABRIA:

- Agricoltura - Credito agrario di esercizio L.R. 2-6-1980, n. 21 » 310
- Agricoltura - Proprietà diretto - Coltivatrice - Mutui agevolati - L.R. 6-6-1980, n. 32 . . . » 312
- Imprese artigiane - Interventi nel settore creditizio - L.R. 2-6-1980, n. 25 » 313
- Incentivazione turistico - Ricettiva - provvedimenti - L.R. 2-6-1980, n. 23 » 316

PROGETTI E PROPOSTE DI LEGGE

- Donazione di beni culturali allo Stato - Ministero beni culturali - Disegno di legge concernente la forma degli atti di donazione allo Stato e agli enti pubblici territoriali, 5-2-1981 . . » 318

DISPOSIZIONI ENTI VARI

- Atti esteri - Traduzione e attestazione conformità all'originale - Interpretazione L. 11-5-1971, n. 390, art. 17 Presidenza Cons. dei Ministri, prot. 20685/92500/1980 » 319
- Divisione - Atti di - Indicazione provenienza beni - Uff. Reg. di Chiavari, 23-4-1981 . . » 320
- Notai - ANSCO - Aggiornamento sulle attività della Società - Trento, 16-2-1981 » 321

RISERVANDOSI

di preventivamente predisporre con propria delibera i criteri cui questo Consiglio dovrà attenersi nella formulazione delle designazioni in questione;

FORMULA

il voto che:

— sia eliminata la preclusione che di fatto ha luogo, nei confronti dei notai docenti in scuole di notariato, onde non sottrarre al responsabile compito della valutazione dei candidati quegli elementi del notariato che sono sicuramente dotati di valida e aggiornata preparazione tecnica e scientifica;

— sia formalmente interpellato il Consiglio Nazionale del Notariato al fine della prospettazione al signor Ministro di una rosa di nomi di cui, nell'esercizio della sua libera discrezionalità, il Ministro possa tener conto nella formazione della commissione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Sulla compatibilità dell'Ufficio di Notaio con l'ordinazione canonica di Diacono.

E' stato chiesto a questo ufficio se possa ritenersi compatibile a norma dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'ufficio di notaio con l'ordinazione di diacono a norma della vigente legislazione civile ed ecclesiastica, in rapporto con la nota incompatibilità del notaio « con la qualità di ministro di qualunque culto ».

Bisogna premettere che il Solimena (Solimena, Commento alla legislazione italiana, Milano, Vallardi Editore) interpreta estensivamente la norma dell'art. 2 della legge notarile, facendo rientrare nella accezione di « ministro di culto », l'intera gerarchia della Chiesa Cattolica, dal Romano Pontefice fino agli ordini minori del suddiaconato e dell'accollato, passando attraverso i Patriarchi, i Primate, i Metropolitani, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Parroci, i Sacerdoti e i Chierici.

Tale parere del Solimena non è, comunque, sufficientemente motivato, e l'esame delle fonti giurisprudenziali e Dottrinali, permettono di far dubitare della sua applicabilità alla attuale situazione giuridica.

La Cassazione ha spesso esaminato la dizione « ministro di culto », in diverse occasioni che possono essere utilmente considerate per una eventuale applicazione analogica del concetto. Così la incompatibilità per le elezioni amministrative e la conseguente ineleggibilità a Consigliere Comunale del « ministro di culto » (Cass. 2172 del 27-6-1968) considera il significato di « ministro di culto » esclusivamente quale figura in rapporto diretto con la popolazione, e quindi come esercente un potere di giurisdizione che specificamente si riscontra solo nella sacra ordinazione sacerdotale, la quale comporta con sé la ordinaria « cura d'anime ».

La Cassazione, nella sua sentenza n. 2514 del 24-6-1975, sottolinea inoltre che richiedere la giurisdizione pastorale e la cura d'anime dei ministri di culto è una esigenza ispirata al criterio di impedire che il candidato Consigliere Comunale (siamo qui sempre nel campo dell'art. 15, n. 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) avvalendosi delle sue elevate funzioni spirituali possa esercitare una illegittima influenza sugli elettori in ordine alla libera scelta del candidato stesso. Conseguentemente il riferimento normativo all'esercizio della « giurisdizione e cura d'anime » intesa come nozione di carattere generale, non vale ad escludere la ineleggibilità del candidato, il quale sia investito non già della pienezza delle funzioni di ministro del culto, ma solo dell'esercizio di taluna di esse. Tale giurisdizione e cura d'anime, come criterio di fatto non si riscontra tra le prerogative ordinarie, o ad esso delegate, della figura del diacono.

E' da notare che in queste sentenze la Cassazione adopera in modo costante il criterio della effettiva influenza del « ministro di culto » nei confronti della popolazione ad egli soggetta, e che può, pertanto, essere influenzata per motivi diversi da quelli meramente spirituali del « ministro di culto ».

Così la Cassazione nella sua sentenza n. 3253 del 20-11-1974, con argomento « a contrariis » esclude dall'ambito soggettivo per l'iscrizione alla sezione invalidità vecchiaia e superstiti il « ministro di culto » che, pur avendo avuto la sacra ordinazione di sacerdote regolare, viene sospeso con indulto « ex claustrationis ».

Nella mancanza di precisi riferimenti al particolare atto giuridico del « diaconato », è utile esaminare la giurisprudenza specifica, ed è possibile trarre utili elementi anche dalla sentenza n. 2848 del 19 luglio 1976. Tale sentenza conferma l'esclusione dalla iscrizione all'albo professionale forense di un ministro di culto appartenente alla religione cattolica. Interpretando in senso restrittivo l'art. 3 del R.D.L. del 27-11-1933, n. 1568, il Consiglio Nazionale Forense, confermato successivamente dalla Cassazione, ha escluso dal predetto albo il ministro di culto, in quanto ha interpretato la sua attività come atta a incidere negativamente sulla libertà del professionista, ma, al tempo stesso, ha sottolineato che tale incompatibilità non doveva essere considerata come contraria in linea di principio all'esercizio della professione forense: non vi è sicuro contrasto con lo stato sacerdotale, quando esso è contrassegnato, come precedentemente accennato, dalla sola potestà d'ordine, la quale non implica di per sé alcuna supremazia nei confronti dei fedeli, perché il sacerdote, e tale era il ministro in questione, si limita ad assumere la titolarità della « potestas jurisdictionis » senza assumere un rapporto autoritario tra il ministro e il fedele comportante restrizioni alla libertà del cliente così come del professionista. Nel caso in specie, la Cassazione ha ritenuto esistente la incompatibilità in quanto il sacerdote pur non investito ordinariamente da « cura d'anime », aveva la de-

lega permanente per l'amministrazione del sacramento della confessione.

Tale sentenza è stata commentata negativamente dalla dottrina, in quanto la Cassazione ha avanzato una distinzione di criterio tra sacerdote (inteso come ministro di culto), avente giurisdizione sul foro esterno, ovvero avente giurisdizione sul foro interno: la dottrina osservava che in base alle recenti disposizioni conciliari, anche la amministrazione dei sacramenti attinenti al foro interno, viene ad essere privata di quel rapporto autoritativo e pubblicistico che precedentemente il diritto canonico gli assegnava.

La fattispecie che stiamo esaminando, pertanto, si trova al di fuori di questa prospettiva, perché la posizione del « diaconato » si trova ad essere in una situazione ben diversa da quella della ordinazione « in sacris ».

Sarà bene ricordare che nell'ampia gamma di ordinazioni religiose contemplate nella disciplina canonistica, l'ordinazione del « diaconato », assume una posizione mediana tra la sacra ordinazione sacerdotale e la posizione del laico che, è opportuno sottolineare, rientra anch'essa nella generica categoria di « ministro di culto », in quanto i recenti documenti hanno confermato l'esistenza di un generico stato sacerdotale dei « christifideles ».

E in tale particolare situazione si può senz'altro affermare che il diacono non abbia quella giurisdizione propria del ministro di culto che corrisponda all'ordinazione sacerdotale. Esatte, infatti, sono le osservazioni del proponente il quesito quando soggiunge che il diacono può essere sposato (anzi tale figura è stata creata proprio per i coniugati) e che l'assunzione della figura del diacono è caratterizzata dal servizio di collaborazione indiretta con il Sacerdote nell'amministrare taluni sacramenti senza possibilità di compiere in proprio tali funzioni, e senza la possibilità di compierle pienamente, se consideriamo anche che l'amministrazione della Eucarestia trova il suo fulcro non tanto nella distribuzione materiale ai fedeli, ma nella precedente consacrazione stessa.

Mancando il rapporto autoritario tra il diacono e il fedele, mancando al diacono quelle prerogative proprie di giurisdizione e cura d'anime dell'ordinato in sacris, ci sembra che manchi la possibilità di dimostrare nel caso specifico l'applicabilità della ratio dell'art. 2 della legge notarile, non essendovi, con la mancanza del relativo potere di influenza sui laici il pericolo per la imparzialità o la autonomia necessarie nell'ufficio di notaio. Ci sembra quindi di poter escludere la incompatibilità di tale ufficio con l'ordinazione del « diaconato ».

In realtà, simili conclusioni si potrebbero anche trarre dalla attuale dottrina canonistica, che deve essere considerata anche per il rinvio che dalla stessa legge statale frequentemente ad essa si opera in circostanze analoghe (Cass. n. 2620 del 19-10-1974). A tal fine sono stati consultati i più recenti documenti conciliari (Constitutio dogmatica de ecclesia « Lumen Gentium » n. 11 in Acta Apostolicae Sedis, LII, 1965, pag. 15 e ss.; « Decretum de apostolatu laico-

rum « Apostolicam Actuositatem » n. 30, ibidem, LVIII, 1966, pag. 860 e ss.; Decretum de Presbiterorum Ministerio et Vita « Presbiterorum Ordinis » in « Acta Apostolicae Sedis, LVIII, 1966, pag. 997 e ss.), è in tali fonti si sono potute riscontrare pienamente le caratteristiche precipue e le novità della ordinazione di diacono.

Purtroppo non è possibile fare riferimento a precise normative, in quanto tali documenti sono prevalentemente a contenuto dottrinale, dogmatico, pastorale, ed è particolarmente oneroso riscontrarne gli elementi di pura normativa: essendo essi rinviati alla novella codificazione che è ancora allo studio della apposita Commissio Pro Codicis Juris Canonici Recognoscendo.

Se, però, per i tratti meramente tecnici della ordinazione di diacono è doveroso ancora far riferimento alla normativa contenuta nel Codice Piano-Benedettino (Wernz-Vidal, Jus Canonicum, Tomo II, De Personis, Editio Altera, Romae, pag. 48) senza dubbio le caratteristiche dottrinali della figura sono profondamente cambiate: ci sembra necessario rilevare, tra l'altro, la caratteristica permanente della attuale ordinazione di diacono. Mentre la precedente ordinazione costituiva un aspetto solo dogmaticamente distinto dall'ordinazione sacerdotale, ma contemporaneamente impartito alla stessa e funzionalmente inscindibile, attualmente l'ordinazione di diacono è una ordinazione separata, che viene attribuita proprio a coloro che per la loro natura di laici (spesso sposati, come abbiamo accennato), non sono rivolti verso l'ottenimento della ordinazione in sacris ».

Tale ordinazione di diacono comprende funzioni di mero ausilio, e di collaborazione saltuaria, ed abbisogna di una espressa autorizzazione dell'Ordinario Loci per l'esercizio delle funzioni più importanti: autorizzazione che vale di per sé ad escludere l'autonomia di tali funzioni e la assimilazione della figura alla piena ordinazione sacerdotale così come intesa anche nella legislazione statale, col termine « ministro di culto ».

MASSIMO D'AMBROSIO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale Affari Civili
e Libere Professioni
Via Arenula

ROMA

Atti di donazione di beni culturali allo Stato e agli enti pubblici territoriali.

Rif. nota L/4FG 1 (81) 604 del marzo 1981.

In relazione alla nota in oggetto intesa a conoscere il parere di questo Consiglio Nazionale in ordine al progetto di legge proposto dal Ministero dei beni culturali e ambientali in merito all'estensione ai pubblici ufficiali